COMPUTER FORENSICS

Lezione 5: Question Time





Dott. Lorenzo LAURATO





II GIP Giudice per le Indagini Preliminari	
è l'unico interlocutore del Pubblico Ministero	×
emette una sentenza	×
provvede sulle misure cautelari	✓
può non accogliere la richiesta di archivizione	✓


Giudice dell'Indagine Preliminare (G.I.P.)

- Funzione di garanzia dell'indagato nella fase delle indagini preliminari. Può decidere se accogliere le richieste del P.M. su:
 - applicare misure cautelari;
 - autorizzare e convalidare l'uso delle intercettazioni come mezzi di ricerca della prova;
- Funzione di garanzia dell'azione penale:
 - accogliere o no la richiesta di archiviazione;
- non ha autonomia di iniziativa probatoria: provvede esclusivamente su richiesta della parte;
- è privo di un proprio fascicolo: gli atti conosciuti sono quelli che il PM decide di allegare alle istanze che presenta;












Procedimento Penale: incidente probatorio




- Può essere richiesta dalle parti ed ha la funzione di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari;
- Viene richiesta al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP);
- Il GIP, nel caso in cui sono richieste particolari competenze tecniche, può nominare un proprio consulente tecnico: il Perito.











Procedimento Penale: accertamento tecnico (art. 359 cpp)

- il P.M. può avere la necessità di svolgere accertamenti tecnici, che comportano specifiche conoscenze scientifiche, tecniche o artistiche, che esulano dalle competenze possedute dall'organo inquirente.
- il P.M. può avvalersi/nominare un <u>Consulente Tecnico</u>.






Il C.F. nel Procedimento Penale:

accertamento irripetibile (art. 360 cpp)

- accertamenti che se compiuti comportano l'alterazione della fonte della prova e la ripetibilità della procedura non è più garantita;
 - Es.:
 - dispositivo non è in buono stato;
 - il dispositivo cambia autonomamente il proprio stato;
- esigenze di restituzione del reperto:
 - Es.: dispositivi fondamentali per la normale attività di una azienda;











Struttura organizzativa

- Uffici magistratura inquirente:
 - Procure della Repubblica c/o i Tribunali Ordinari / per i Minorenni / Militari;
 - Procure Generali c/o le Corti d'Appello;
 - Procura Generale c/o la Suprema corte di Cassazione;
- Uffici magistratura giudicante:
 - Tribunali Ordinari;
 - Tribunali per i Minorenni;
 - Tribunali Militari;
 - Corte di Appello;
 - Suprema Corte di Cassazione;





Chi può prendere parte agli accertamenti tecnici ripetibili ai sensi dell'art 359 c.p.p.?

l'indagato con il proprio difensore	×
la persona offesa	×
il consulente tecnico dell'indagato (CTP)	×
il consulente tecnico del P.M. (CTU)	~





Procedimento Penale: accertamento tecnico (art. 359 cpp)

- il P.M. può avere la necessità di svolgere accertamenti tecnici, che comportano specifiche conoscenze scientifiche, tecniche o artistiche, che esulano dalle competenze possedute dall'organo inquirente.
- il P.M. può avvalersi/nominare un <u>Consulente Tecnico</u>.





Chi può prendere parte agli accertamenti tecnici ai sensi de l'art 360 c.p.p.?

□ il difensore dell'imputato

□ il difensore dell'imputato accompagnato dal proprio consulente tecnico (CTP)

□ il consulente tecnico di parte della persona offesa (CTP)

□ il Perito


×







Procedimento Penale



SSRI

SICUREZZA SISTEMI RETI INFORMATICHE

L'indagato e l'imputato

- L'INDAGATO è la persona nei cui confronti vengono svolte delle indagini a seguito dell'iscrizione di un fatto a lui addebitato nel registro delle notizie di reato.
 - La qualità di indagato si conserva fino alla richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione;
- L'IMPUTATO è la persona indagata nei confronti della quale è stata esercitata l'azione penale (rinvio a giudizio);
 - La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che la sentenza non diventi definitiva.
 - La sua assenza in udienza non né pregiudica il suo corso, che viene ugualmente celebrato (contumace).
- ENTRAMBI hanno l'obbligo di farsi assistere da un difensore.
 - Possono difendersi producendo memorie e possono essere interrogati esclusivamente alla presenza del difensore.
 - Possono avvalersi di consulenti tecnici.





Procedimento Penale: accertamento tecnico irripetibile (art. 360 cpp)

- accertamenti che se compiuti comportano <u>l'alterazione della</u>
 <u>prova</u> e la ripetibilità della procedura non è più garantibile;
- Il P.M. esegue questa attività di accertamento avvisando previamente:
 - <u>l'indagato</u> e il suo difensore;

IN CONTRADDITTORIO

la <u>parte offesa</u> e il suo <u>difensore</u>;


in modo da dare la possibilità a questi ultimi di assistere a tutta l'operazione a garanzia del rispetto delle procedure.

Le parti hanno la facoltà di nominare un proprio *Consulente Tecnico*.












Procedimento Penale: impugnazione



- è lo strumento attraverso il quale la parte processuale, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento giudiziario svantaggioso ne rimette il controllo ad un giudice diverso:
 - Secondo grado di giudizio: si ricorrere alla Corte d'appello. Questo secondo grado di giudizio può addirittura ribaltare le sentenze emesse in primo grado.
 - **Terzo grado di giudizio**: si ricorrere alla *Corte di cassazione* quando vi sono elementi per ritenere che il processo sia stato condotto non interpretando bene le leggi e sia dunque illegittimo. Non giudica l'imputato ma la sentenza d'appello ed in caso affermativo si procede al suo annullamento.







Quali caratteristiche sono proprie della Persona Offesa ?

☐ In alcuni casi può chiedere l'archiviazione del procedimento
X

☑ Può sporgere denuncia
✓

☑ Può interloquire sia nella fase delle indagini preliminari che in quella del giudizio
✓

☐ Non può sporgere querela
X

☑ Può farsi assistere da un proprio Consulente Tecnico
✓





La Persona Offesa (P.O.)



- è il soggetto titolare del bene giuridico (*patrimoniale, morale, personale, etc.*) leso dall'autore di un reato;
- Ha il diritto di querela in tutti i casi in cui per il reato non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza;
- Può presentare memorie, indicare elementi di prova, e nominare un difensore e consulenti tecnici;



Esposto, Denuncia e Querela

- ESPOSTO: è la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di <u>un fatto</u> allo scopo di far valutare se ricorre un'ipotesi di reato;
- DENUNCIA: è un atto con il quale si informa l'Autorità Giudiziaria di una notizia di reato <u>perseguibile d'ufficio</u> (senza la denuncia/querela della parte offesa).
- QUERELA: è una dichiarazione della <u>persona offesa</u> con la quale si esprime la volontà di punire il colpevole per un reato subito, <u>non perseguibile d'ufficio</u>. Può essere ritirata (*rimessa*) se non tratta di reati sessuali ai danni di minori (*irrevocabile*).







L'intervento di un computer forenser può essere richiesto da:

Il Giudice dibattimentale in composizione monocratica	~
✓ Il Pubblico Ministero	✓
L'indagato	✓
la Polizia Giudiziaria	✓
✓ La Parte Offesa	~




Il C.F. nel Procedimento Penale: riepilogando...

- Il **Computer Forenser** a seconda da chi e da quando viene incaricato assume <u>ruoli diversi</u> all'interno del procedimento:
 - Ausiliario di P.G.: quando il consulente tecnico è incaricato dalla Polizia
 Giudiziaria durante determinate operazioni;
 - Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU): quando il consulente tecnico è incaricato dal Pubblico Ministero (PM) durante le indagini preliminari per svolgere determinati accertamenti;
 - Consulente Tecnico di Parte (CTP): quando una delle parti coinvolte nel procedimento (indagato/imputato e/o persona offesa) incaricano un proprio consulente tecnico:
 - per assisterlo a presentare prove tecniche del reato subito (*parte offesa*)
 - per controbattere a determinate operazioni tecniche compiute dalla parte accusatoria (indagato)
 - Perito del Giudice: quando il Giudice ha bisogno di compiere determinati accertamenti tecnici o valutare quelle compiute dalle parti;





Gli Attori nel Procedimento Penale: riepilogando...



Qual è l'ambito di applicazione della computer forensics?		
I soli reati che hanno come obiettivo un sistema informatico	×	
I soli reati che hanno come mezzo un sistema informatico	×	
Qualsiasi reato dove un sistema informatico è coinvolto a qualsiasi titolo	~	
I soli reati informatici descritti dal codice penale	×	





Legge n. 48 del 18/03/2008 art. 247 c.p.p.

(Casi e forme delle perquisizioni)

- Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
- Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.
- 2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
- 3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.





La scelta degli strumenti tecnici e delle metodologie che il computer forenser deve impiegare nella corretta conduzione della propria opera è dettato da:



Il Pubblico Ministero in fase di conferimento dell'incarico	×
Il Codice di Procedura Penale	×
La comunità scientifica internazionale	✓
La legge 48/2008, Legge di ratifica del Consiglio di Europa di Budapest del 2001	×



Il C.F. nel Procedimento Penale: il ruolo del Computer Forenser

Il C.F. deve impiegare metodi e strumenti che garantiscono l'inalterabilità della prova, anche se non dettagliatamente descritti dalla legge.






Legge n. 48 del 18/03/2008 art. 354 c.p.p.

(Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)

- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
- 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.











Luca scopre che il suo vicino detiene materiale di pornografia minorile. Egli può fare:

un esposto

una denuncia

una querela

nessuna delle precedenti





Luca nota che Mario percuote la figlia minorenne Francesca.

Egli può fare:

un esposto

una denuncia

una querela

nessuna delle altre risposte



Esposto, Denuncia e Querela

- ESPOSTO: è la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di <u>un fatto</u> allo scopo di far valutare se ricorre un'ipotesi di reato;
- DENUNCIA: è un atto con il quale si informa l'Autorità Giudiziaria di una notizia di reato <u>perseguibile d'ufficio</u> (senza la denuncia/querela della parte offesa).
- QUERELA: è una dichiarazione della <u>persona offesa</u> con la quale si esprime la volontà di punire il colpevole per un reato subito, <u>non perseguibile d'ufficio</u>. Può essere ritirata (*rimessa*) se non tratta di reati sessuali ai danni di minori (*irrevocabile*).





Analizzando il seguente documento si evince:	
** THE CONTROL OF THE	
agli indagati viene addebitato il reato di "Accesso abusivo a un sistema informatico"	~
agli indagati viene addebitato il reato di "Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare un sistema informatico"	×
gli indagati hanno nominato un proprio Consulente Tecnico	×
il PM dispone un accertamento tecnico irripetibile	~







Verbale di conferimento incarico

Proc. N. xxxx/aa R.G.N.R. Mod.21



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli III^ Sezione

Accertamento irripetibile

Reato

Consulente Tecnico

Difensori Indagati

Difensore P.O.

VERBALE DI NOMINA del CTU E DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

- artt. 360, 549 c.p.p., 116 e 117 D. Lv. 271/89 -

Il giorno 20 del mese di Settembre dell'anno 2018, alle ore 12.52 in Napoli-Palazzo di Giustizia, presso L'Ufficio del PM in Napoli Centro Direzionale piano, nel procedimento di cui in epigrafe nei confronti di INDAGATO + altri, indagati per i reati di cui agli artt. 416, 615ter, 640 ter c-p- commessi in Castel Volturno, Marcianise e altri luoghi e altro innanzi al Pubblico Ministero Dott.

MAGISTRATO Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e alla presenza della dott.ssa TIROCINANTE , M.O.T. mirato presso questo Ufficio, sono comparsi citati regolarmente ex art 360 c.p.p.:

- il C.T.U. Dott. Lorenzo LAURATO nato a OMISSIS noto all'Ufficio iscritto all'Albo del Tribunale di Napoli domiciliato presso lo studio di Via Coroglio n. 57 /D;
- il CTU Dott. Consulente TECNICO nato a OMISSIS , domiciliato presso lo studio professionale in OMISSIS
- per gli indagati INDAGATO A e INDAGATO B di fiducia; d'ufficio per INDAGATO C ,
 INDAGATO D, l'Avv. DIFENSORE A del foro di Napoli;
- l'Avv. DIFENSORE C per delega che deposita dell'Avv. DIFENSORE B, per gli indagati INDAGATO E e INDAGATO F;

per la persona offesa WIND 3 spa l'Avv. DIFENSORE E in sostituzione dell'Avv. DIFENSORE D del foro di Roma, come da delega che deposita;





Legge n. 547 del 23/12/1993 (art. 615-ter c.p.)

(Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico)

- Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
- La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.





Legge n. 547 del 23/12/1993 art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

- Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2 milioni (cinquantuno euro a milletrentadue euro).
- La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600 mila a 3 milioni (euro 600 a euro 3.000) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante





Domanda nr. 16



L'indagato\Imputato	
ha l'obbligo di farsi assistere da un difensore	~
ha l'obbligo di farsi assistere da un consulente tecnico quando viene eseguito un accertamento tecnico	×
ha l'obbligo di presenziare in udienza	×
L'indagato assume il ruolo di imputato dopo il dibattimento	×



L'indagato e l'imputato

- L'INDAGATO è la persona nei cui confronti vengono svolte delle indagini a seguito dell'iscrizione di un fatto a lui addebitato nel registro delle notizie di reato.
 - La qualità di indagato si conserva fino alla richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione;
- L'IMPUTATO è la persona indagata nei confronti della quale è stata esercitata l'azione penale (*rinvio a giudizio*);
 - La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che la sentenza non diventi definitiva.
 - La sua assenza in udienza non né pregiudica il suo corso, che viene ugualmente celebrato (contumace).
- ENTRAMBI hanno l'obbligo di farsi assistere da un difensore.
 - Possono difendersi producendo memorie e possono essere interrogati esclusivamente alla presenza del difensore.
 - Possono avvalersi di consulenti tecnici.





Avvocato Difensore

- Ruolo di assistenza: resta una collaborazione di natura tecnica, diventando la bocca e l'orecchio "giuridico" del cliente;
- Ruolo di rappresentanza: agisce in sostituzione dell'interessato nell'esercizio di diritti e facoltà;
- <u>E' nominato</u> sia dalla parte offesa, sia dalla parte indagata/imputata;
- La presenza del difensore oltre che un diritto, è <u>condizione</u> <u>prima di legittimità e regolarità dello stesso procedimento penale</u>:
 - Se l'indagato/imputo non nomina un difensore di fiducia, gli viene affidato un difensore d'ufficio.
- Può ottenere un accesso agli atti delle indagini preliminari:
 - Completo: solo a seguito dell'avviso di conclusione indagini (415bis c.p.p.)
 - Parziale: accesso limitato agli atti a sostegno di una singola misura preventiva per poter gestire una eventuale opposizione;





Domanda nr. 17



Il procedimento civile	
Le parti in giudizio sono: l'attore ed il convenuto	~
Le parti in giudizio sono: il ricorrente ed il resistente	~
Ha lo scopo di accertare la verità nell'interesse dello Stato e della collettività	×
Si instaura esclusivamente su iniziativa di una parte	~
Solo le parti in giudizio possono nominare un Consulente Tecnico	×

Penale vs Civile

- Diritto Penale;
- 2. Si realizza in due strutture diverse: Procura e Tribunale;
- 3. Ha lo scopo di accertare la verità nell'interesse dello Stato e della collettività;

- 4. Si instaura anche d'ufficio.
- situazione di indifferenza, ma persegue uno scopo ben preciso: accertare la verità del reato;

- Diritto Privato;
- Si realizza in un'unica struttura: il Tribunale;
- 3. Ha lo scopo di verificare l'esistenza di un diritto reclamato da un privato cittadino nei confronti di un altro e quale, tra le due parti in causa, ha ragione;
- 4. <u>Si instaura esclusivamente su</u> iniziativa di una parte: l'attore
- 5. il giudice si attiene solo alle prove presentate dalle parti, ponendosi in una posizione di equidistanza e imparzialità (principio dispositivo);





Procedimento Civile: procedimento ordinario

- ▶ FASE INTRODUTTIVA: iscrizione a ruolo
 - L'Attore (la parte che instaura un giudizio) tramite l'avvocato espone i fatti che vengono posti a giudizio (atto di citazione);
 - · L'atto di citazione viene notificato alla controparte: il convenuto.
- **FASE ISTRUTTORIA:** vengono acquisite in giudizio le prove richieste dalle parti, tipicamente:
 - Testimoniali (scritte o orali);
 - Consulenze tecniche di parte (C.T.P.);
 - Il giudice può nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)
- ▶ FASE CONCLUSIVA: le parti devono chiarire definitivamente le proprie richieste, anche alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento;
- FASE DECISORIA: il giudice ha tutti gli elementi per pronunciarsi sulla controversia e può finalmente emettere la sentenza.





Procedimento Civile: procedimento con ricorso

FASE INTRODUTTIVA:

- Il ricorrente (la parte che instaura un giudizio) tramite l'avvocato espone i fatti che vengono posti a giudizio (domanda con ricorso) direttamente al Giudice;
- successivamente il Giudice emette un decreto di fissazione dell'udienza
- Il ricorrente notifica l'udienza alla controparte: il resistente.
- Le parti devono già esporre tutte le proprie difese e formulare le istanze istruttorie (rendere più celere il giudizio);
- FASE CONCLUSIVA
- FASE DECISORIA






Domanda nr. 18



II Procedimento Penale	
si realizza in un'unica struttura: il Tribunale	×
si instaura con l'iscrizione della notizia di reato	✓
prevede due gradi di giudizio	×
si conclude con il giudicato penale	✓



Procedimento Penale





Procura della Repubblica

Il Pubblico Ministero Gestisce le Indagini ed ha il potere di esercitare l'azione penale

Tribunale


Il Giudice valuta le tesi accusatorie e difensive.

CONDANNA o ASSOLVE





Procedimento Penale: impugnazione



- è lo strumento attraverso il quale la parte processuale, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento giudiziario svantaggioso ne rimette il controllo ad un giudice diverso:
 - **Secondo grado di giudizio**: si ricorrere alla *Corte d'appello.* Questo secondo grado di giudizio può addirittura ribaltare le sentenze emesse in primo grado.
 - **Terzo grado di giudizio**: si ricorrere alla *Corte di cassazione* quando vi sono elementi per ritenere che il processo sia stato condotto non interpretando bene le leggi e sia dunque illegittimo. Non giudica l'imputato ma la sentenza d'appello ed in caso affermativo si procede al suo annullamento.







SSRI Lorenzo Laurato s.r.l.



Via Coroglio nr. 57/D (BIC- Città della Scienza) 80124 Napoli



Tel. 081.19804755 Fax 081.19576037



lorenzo.laurato@unina.it lorenzo.laurato@ssrilab.com



www.docenti.unina.it/lorenzo.laurato www.computerforensicsunina.forumcommunity.net



